

Art. 8.

8.1

Bignami, Casaletto, Mussini

Sopprimere l'articolo.

8.0.1

Mario Mauro

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile"».

8.0.2

D'Anna

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 68. – I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato, o altrimenti privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile"».

8.0.3

Casson, Migliavacca, Gotor, Broglia, Chiti, Corsini, D'Adda, Dirindin, Fornaro, Gatti, Guerra, Lai, Lo Giudice, Manassero, Manconi, Martini, Micheloni, Mineo, Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Sonogo, Tocci, Turano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Prerogative dei parlamentari)

1. All'articolo 68 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

''Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte costituzionale. A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma, così come quelli di cui all'articolo 66. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal plenum della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dalla legge ordinaria, che provvede anche alla redazione delle norme procedurali e per la durata massima di cinque anni. La sezione è presieduta, da un giudice scelto, a scrutinio segreto, dai sette membri della medesima.'''».

8.0.4

Casson

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Prerogative dei parlamentari)

1. All'articolo 68 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

''Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte costituzionale. A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma, così come quelli di cui all'articolo 66. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal *plenum* della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dalla legge ordinaria, che provvede anche alla redazione delle norme procedurali e per la durata massima di cinque anni. La sezione è presieduta da un giudice scelto, a scrutinio segreto, dai sette membri della medesima''».

8.0.5

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

''Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale da parte dell'autorità richiedente. A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma. I componenti effettivi e supplenti della sezione vengono scelti dal *plenum* della Corte a scrutinio segreto. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità del ricorso. Con legge ordinaria vengono dettate le altre norme necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente Comma''».

8.0.6

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

''Contro il diniego della autorizzazione è ammesso ricorso alla Corte Costituzionale. A tale scopo, viene istituita all'interno della Corte una sezione, composta di cinque membri effettivi e due supplenti, che decide i ricorsi di cui al presente comma, così come quelli di cui all'articolo 66. I cinque membri effettivi e i due supplenti vengono scelti dal *plenum* della Corte a scrutinio segreto, con le modalità stabilite da legge ordinaria che provvede anche alla redazione della norme procedurali e per la durata massima di cinque anni''».

8.0.7

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 68 della Costituzione, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

''L'autorizzazione può essere negata solo se la richiesta risulta espressione di volontà persecutoria nei confronti del membro del Parlamento''».